

COMUNE DI Pollegio

Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia

Questo documento contiene:	pagina
A) Indice degli articoli del Regolamento	I
B) Regolamento	1 – 5

**INDICE DEGLI ARTICOLI DEL
REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE
L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA
E IL RISPARMIO ENERGETICO E A FAVORE DELL'USO
DI ENERGIE RINNOVABILI NELL'EDILIZIA**

CAPITOLO I	Disposizioni generali
Art. 1	Scopo, obiettivi
Art. 2	Base legale
Art. 3	Consulenza
Art. 4	Campo d'applicazione
Art. 5	Disponibilità di credito
Art. 6	Beneficiari
Art. 7	Richieste incentivi
Art. 8	Decisioni
Art. 9	Modalità di versamento
CAPITOLO II	Incentivi
Art. 10	Nuovi edifici – PECO scheda C.4
Art. 11	Risanamento edifici – PECO scheda C.5
Art. 12	Conversione generatori di calore negli edifici - PECO scheda C.6
Art. 13	Risanamento impianti a legna – PECO scheda C.10
Art. 14	Acquisto veicoli elettrici – PECO scheda D.2
Art. 15	Abbonamenti trasporto pubblico
CAPITOLO III	Disposizioni finali
Art. 16	Contestazioni
Art. 17	Diritto suppletorio
Art. 18	Entrata in vigore

**Regolamento comunale
concernente l'erogazione di incentivi per
l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore
dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia**

(del 1 luglio 2019)

**CAPITOLO I
Disposizioni generali**

- Scopo, obiettivi** **Art. 1** Con il presente Regolamento si vuole promuovere, in ambito comunale e per il tramite di incentivi finanziari alla cittadinanza, delle misure di efficienza e risparmio energetico, come pure a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia, volte al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera, anche grazie alla collaborazione di Cantoni e Comuni, si prefigge di ottenere.
- Base legale** **Art. 2** Il presente Regolamento si basa sull'applicazione delle seguenti normative:
- articoli 186 e seguenti della Legge organica comunale del 10.03.1987;
 - l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
 - la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
 - la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
 - la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
 - l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1 novembre 2017;
 - il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016 e successivi;
 - il Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento degli incentivi per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica elettrica a domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019 e eventuali successivi;
 - Legge edilizia cantonale del 13.03.1991 e relativo Regolamento d'applicazione;
 - Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ del 08.10.1999;
 - Regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia del 16.09.2008 e successive modifiche;
 - Regolamento cantonale del Fondo per le energie rinnovabili del 29.04.2014.

È inoltre richiamato ed applicato il PECo (Piano energetico comunale) del Comune di Pollegio del 12.02.2019.

Consulenza	Art. 3 Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio energetico e relativi incentivi è a disposizione l'Ufficio tecnico comunale. La consulenza è gratuita per i domiciliati e per i proprietari d'immobili situati nel comprensorio comunale di Pollegio.
Campo d'applicazione	Art. 4 ¹ Nel limite della disponibilità del credito annuo attribuito specificatamente a questo scopo in sede d'approvazione del preventivo comunale, è riconosciuto un aiuto finanziario a favore di chi adotta, nell'ambito della propria economia domestica o nelle costruzioni di sua proprietà, misure di efficienza e risparmio energetico. ² Gli incentivi concessi sono specificati nel presente Regolamento.
Disponibilità di credito	Art. 5 ¹ La disponibilità di credito per gli incentivi, fissata annualmente in sede di preventivo comunale, è determinata dall'ammontare annuo accordato al Comune di Pollegio per i contributi FER (Fondo energie rinnovabili), il quale viene tutto o in parte destinato al finanziamento di questi incentivi. ² Una volta utilizzato il credito a disposizione, le richieste d'incentivo pendenti vengono considerate nell'anno successivo.
Beneficiari	Art. 6 ¹ I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nel presente Regolamento, senza limitazione di reddito. ² I non domiciliati, in quanto proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Pollegio, possono beneficiare esclusivamente degli incentivi nell'ambito delle costruzioni o a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia. Per beneficiare degli incentivi i non domiciliati devono disporre di un reddito fiscale imponibile inferiore a CHF 40'000.00. Fa stato l'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato. ³ I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, l'incentivo richiesto sarà negato.
Richieste incentivi	Art. 7 ¹ Le richieste degli incentivi vanno presentate secondo le modalità stabilite dall'Ufficio tecnico comunale, riservate le disposizioni indicate dal Municipio mediante ordinanza municipale. ² Possono essere presentate delle richieste per ogni misura applicata a partire dal 1° gennaio 2019, ritenuto che siano rispettate le condizioni fissate per beneficiare dell'incentivo richiesto.
Decisioni	Art. 8 Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo e, mediante ordinanza municipale, ha facoltà di delegare determinate competenze in materia all'Amministrazione comunale, limitatamente ad incentivi che non superano i CHF 500.00.

Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

Modalità di versamento **Art. 9** Le modalità di versamento degli incentivi, se riconosciuti, sono fissate dal Municipio mediante ordinanza municipale.

CAPITOLO II Incentivi

Nuovi edifici

PECo scheda C.4

Art. 10 In applicazione della scheda C.4 del PECO, per nuovi edifici con standard almeno Minergie-A o Minergie-P, si concede un incentivo pari al 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la costruzione di edifici destinati all'abitazione primaria certificati Minergie, ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.

Risanamento edifici

PECo scheda C.5

Art. 11 ¹ In applicazione della scheda C.5 del PECO, per il risanamento energetico dell'involucro di edifici esistenti sono concessi i seguenti incentivi:

Fuori dai nuclei

Raggiungimento standard CECE C (o superiore, si intende la classe relativa all'involucro), +20% degli incentivi di base secondo art. 6a del D.E. del 06.04.2016 e modifiche successive, ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.00.

Nuclei e stabili protetti

12 CHF/m² (pari al 20% dei sussidi di base cantonali) per elementi risanati secondo i requisiti di isolamento termico contenuti nell'art. 6a del D.E. del 06.04.2016 e modifiche successive.

² Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Conversione generatori

PECo scheda C.6

Art. 12 ¹ In applicazione della scheda C.6 del PECO, sono concessi incentivi per la sostituzione di generatori di calore esistenti a olio, riscaldamenti elettrici diretti e generatori di calore esistenti a gas con nuovi impianti tipo pompa di calore o allacciamento a reti di teleriscaldamento o anergetiche.

² Gli incentivi vengono concessi solo nell'ambito di interventi di risanamento energetico dell'involucro dell'edificio.

³ Per la sostituzione del generatore (olio o gas) e per la sostituzione del riscaldamento elettrico diretto, l'incentivo forfetario concesso è, al massimo, di CHF 2'000.00 e, al massimo, di CHF 3'500.00 solo nel caso di un nuovo sistema idraulico di distribuzione del calore fino a quel momento inesistente.

⁴ Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

**Risanamento impianti
a legna**

PECo scheda C.10

Art. 13 In applicazione della scheda C.10 del PECO, sono concessi incentivi per il risanamento dei caminetti aperti, a condizione che fungano da impianto di riscaldamento primario. Devono essere risanati con caminetti chiusi (appositi monoblocchi vetrati) e rispettare le conformità secondo l'art. 20d e l'art 20e dell'OIA.

³ L'entità dell'incentivo è pari al 20% del costo dell'intervento, fino ad un massimo di 1'000 CHF/impianto.

⁴ Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Acquisto veicoli elettrici

PECo scheda D.2

Art. 14 ¹ In applicazione della scheda D.2 del PECO, sono concessi incentivi per la sostituzione di veicoli con motore a benzina/diesel con veicoli elettrici allo scopo di ridurre il consumo di carburanti.

² L'entità dell'incentivo è pari a una tantum di 1'000.-- CHF/veicolo, con vincolo di non rivendere il veicolo entro 5 anni.

³ L'incentivo è concesso solo per veicoli acquistati in Svizzera.

⁴ Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di un veicolo elettrico una volta nell'arco di 5 anni.

⁵ Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

**Abbonamenti trasporto
pubblico**

Art. 15 ¹ Con riferimento agli obiettivi generali del PECO, sono concessi incentivi per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, sia quale misura di sostegno sociale, sia allo scopo di favorire il trasporto pubblico a tutela dell'ambiente, per il contenimento del traffico privato e la riduzione del consumo di carburanti.

² Possono beneficiare di questo incentivo i giovani in formazione e gli studenti fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni e le persone anziane in età AVS.

³ L'incentivo è concesso per ogni tipo d'abbonamento concernente la rete Svizzera del trasporto pubblico, fatta eccezione per l'abbonamento metà prezzo.

⁴ Per i giovani in formazione e gli studenti l'incentivo è pari al 50% del costo dell'abbonamento e per gli anziani è pari al 35% del costo dell'abbonamento, ritenuto in ogni caso un incentivo massimo di CHF 500.00 all'anno per richiedente.

⁵ Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

CAPITOLO III
Disposizioni finali

Contestazioni	Art. 16 Le contestazioni inerenti all'applicazione del presente Regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio. Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.
Diritto suppletorio	Art. 17 Per tutto quanto non è contemplato dal presente Regolamento, il Municipio deciderà di caso in caso, sulla base delle leggi e regolamenti vigenti e applicabili nella fattispecie.
Entrata in vigore	Art. 18 Il presente Regolamento entra in vigore una volta approvato dalle competenti Autorità comunali e cantonali.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 1. luglio 2019.